

[Imposta di bollo assolta]

	<b>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA</b>
<b>DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE</b>	
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati	rifiuti@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4113 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 851/GRFVG del 11/01/2023

PN/AIA/97-R – ECOSINERGIE s.c.a.r.l.

Comune di S. Vito al Tagliamento, Via Clauzetto n. 42

Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-octies, c.3 lett. a) del D.lgs. 152/2006 – Decisione di esecuzione della commissione del 10 agosto 2018 (UE) 2018/1147. Categoria di attività IPPC: 5.1 lett. d), 5.3 lett. a) p.to 3, 5.3 lett. b) p.to 2 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte seconda del D.lgs. 152/2006.

### **Il Direttore del Servizio**

#### **Premesso:**

- con note del 29/10/2021, iscritte ai prot. n. 59304, 59306, 59310 e 59314 di pari data, la società ECOSINERGIE SCAR.L. presentato alla Regione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 29-octies del D.lgs. 152/2006, domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio dell'installazione sita in Comune di San Vito al Tagliamento (PN), Via Clauzetto n. 42. Unitamente all'istanza di riesame la società ha presentato una comunicazione di modifica non sostanziale relativa ai seguenti interventi:
  - introduzione di nuovi CER [03.03.07; 20.01.08; 20.02.01; 19.12.10]
  - spostamento dell'impianto mobile previsto per il trattamento di RAEE quando inattivo nell'area scoperta AS10, che sostituirà la tettoia T2;
  - richiesta di flessibilità totale di stoccaggio di rifiuti ed End of Waste in tutte le aree autorizzate;la società ha inoltre comunicato la propria decisione di non realizzare la tettoia T2, precedentemente prevista nel settore nord-est dello stabilimento.
- con nota prot. n. 64900 del 26/11/2021, la Regione ha comunicato alla società di avere esaminato la domanda e la documentazione allegata, come disposto dall'articolo 29-ter, comma 4 del D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, rilevando la necessità di acquisire una serie integrazioni per le quali veniva assegnato un termine di 30 [trenta] giorni decorrenti dal ricevimento della nota stessa;
- con nota del 23/12/2021, iscritta al prot. n. 70151 di medesima data, la società ha trasmesso le integrazioni richieste;
- con nota prot.n. 3217 del 21/01/2022, trasmessa alla società, all'ARPA, all'Azienda Sanitaria Del Friuli Occidentale, al Consorzio di Sviluppo economico locale del Ponte Rosso-Tagliamento, al Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'Inquinamento e al Servizio Energia della Regione e con nota prot.n. 3480 del 24/01/2022 al Comune di San Vito al Tagliamento unitamente a copia integrale della documentazione istruttoria, la Regione ha comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo e convocava la prima riunione della conferenza dei servizi per il 07/03/2022;

**Dato atto**, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, che la motivazione del presente provvedimento si basa, oltre che su quanto espresso nella presente premessa, sui presupposti di fatto e le ragioni giuridiche espresse nei seguenti atti:

- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 17/03/2022;
- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 18/08/2022;
- Processo verbale di riunione della conferenza dei servizi del 02/12/2022;

che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai quali si rimanda e dai quali si fornisce, di seguito, una sintesi delle risultanze:

#### PRIMA RIUNIONE

convocata con nota prot.n. 3217 del 21/01/2022 e rinviata con nota prot.n. 9506 del 22/02/2022 con successiva variazione di orario comunicata con nota prot. n. 13606 del 09/03/2022:

- in data 17/03/2022, si è riunita in prima seduta in forma sincrona e modalità simultanea la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- la conferenza ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
  - ARPA FVG, nota prot. n. 7633/P/GEN/AIA del 16/03/2022, iscritta al prot. regionale n. 15035 del 16/03/2022;
  - Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento, nota prot. n. 14759 del 15/03/2022;
  - Servizio Transizione Energetica, nota prot. n. 13926 del 10/03/2022;
  - Consorzio di Sviluppo economico locale del Ponte Rosso – Tagliamento, nota iscritta al prot. n. 14910 del 15/03/2022;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire integrazioni documentali, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 16081 del 21/03/2022, integrata con nota prot.n. 16288 del 22/03/2022.

#### SECONDA RIUNIONE

- con nota iscritta ai prot.n. 35517, 35520, 35523, 35524, 35525 del 20/06/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste, con ulteriori modifiche:
  - rinuncia al trattamento RAEE e alienazione dell'impianto mobile;
  - progetto di riassetto e adeguamento dei sistemi di trattamento acque;
- con nota prot.n. 38415 del 04/07/2022 le integrazioni sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della seconda riunione della conferenza dei servizi;
- in data 18/08/2022, si è riunita in seconda seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
  - Consorzio di Sviluppo economico locale del Ponte Rosso – Tagliamento, nota iscritta al prot. n. 45025 del 04/08/2022,
  - ARPA FVG, nota prot. n. 25693/P/GEN/AIA del 17/08/2022, iscritta al prot. n. 47326 del 17/08/2022;
- al termine della discussione la conferenza dei servizi ha espresso la necessità di acquisire chiarimenti sulla documentazione presentata, le quali sono state richieste al Gestore con nota prot.n. 48908 del 26/08/2022.

#### TERZA RIUNIONE

- con nota iscritta al prot.n. 206259 del 26/10/2022 il Gestore ha riscontrato alla suddetta richiesta trasmettendo le integrazioni richieste;

- con nota prot.n. 231644 del 10/11/2022 le integrazioni sono state trasmesse agli Enti coinvolti nel procedimento ed è stata fissata la data della terza riunione della conferenza dei servizi;
- in data 02/12/2022, si è riunita in terza seduta, in forma sincrona e modalità simultanea, la conferenza dei servizi di cui all'articolo 29-quater della D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la quale ha acquisito ed esaminato i seguenti pareri:
  - ARPA FVG, nota prot. n. 37937/P/GEN/AIA del 02/12/2022, iscritta al prot. n. 285544 del 02/12/2022;
- al termine della discussione, la conferenza dei servizi:
  - ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;
  - ha approvato la seguente documentazione istruttoria:
    - Allegato A, Scheda riepilogativa installazione;
    - Allegato A – sub1, tabella dei pesi specifici;
    - Allegato B, Limiti e prescrizioni;
    - Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
    - Allegato D, Migliori tecniche disponibili come modificata e integrata a seguito della discussione.

**Dato atto:**

- che, con nota prot. n. 290106 del 05/12/2022, acquisita al prot.n. 290835 del 05/12/2022, il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dell'inquinamento ha trasmesso un parere integrativo al proprio prot.n. 14759 del 15/03/2022, con il quale conferma quanto affermato in sede di terza riunione della Conferenza dei Servizi;
- che, con nota prot. n. 331928 del 20/12/2022, il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati ha inviato agli Enti e alle strutture coinvolte nel procedimento copia del verbale della terza riunione della Conferenza di servizi chiedendo contestualmente alla società il versamento dell'imposta di bollo;

**Dato atto:**

- che contestualmente alla presentazione della domanda di rinnovo, in osservanza dei termini fissati dal calendario approvato con Decreto n. 2795/AMB del 25/05/2021, la società ha trasmesso con nota prot. n. 59314 del 29/10/2021 la documentazione richiesta ai fini della verifica della sussistenza dell'obbligo di monitoraggio di cui all'articolo 29-sexies del D.lgs. 152/2006:
  - *“Relazione di proposta monitoraggi 29-sexies”;*
  - *“Screening della relazione di riferimento”* redatto sulla base delle Linee Guida ARPA FVG [LG 25.01 Ed. 2 Rev.1 del 16.10.2020].
- che, in base a quanto previsto dal punto 6 del succitato provvedimento per i gestori delle installazioni ricadenti nell'elenco di cui al Decreto n. 1618/AMB del 12/03/2021, la documentazione trasmessa viene valutata nell'ambito del procedimento amministrativo di riesame in corso;
- che a seguito della pubblicazione, sul sito WEB della Regione, in data 24/01/2022, ai sensi dell'art. 29 quater comma 2 del D.lgs. 152/06, degli estremi del procedimento inerente il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale non sono state presentate osservazioni sul procedimento di riesame da parte del pubblico;
- che in merito alle modifiche non sostanziali proposte dalla società, il Servizio valutazioni ambientali si è espresso, con nota prot. n. 61988 del 12/11/2021, nei seguenti termini: *“[...] esaminata la documentazione trasmessa, [...] si può ritenere non necessario il procedimento di screening di VIA in quanto le modifiche proposte non rientrano nella fattispecie progettuale di cui all'Allegato IV punto 8 lettera t) della parte seconda del d.lgs. 152/2006”.*

**Dato atto** che la documentazione e le informazioni assunte nell'ambito del procedimento, ivi inclusa la corrispondenza richiamata nella presente premessa, rimane agli atti della Regione a formare parte integrante e sostanziale del fascicolo di riesame PN/AIA/97-R;

**Visto** il "Piano regionale di gestione rifiuti - Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" approvato con D.P.Reg. n. 058/2018/Pres. del 19/03/2018 in particolare il paragrafo 3.3. il quale prevede che in fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione "in presenza di vincoli escludenti o di attenzione limitante non precedentemente considerati in fase autorizzativa, potrà essere valutata, da parte dei servizi regionali competenti al rilascio del rinnovo, sulla base di una relazione presentata dal proponente, la necessità di effettuare eventuali interventi di mitigazione ambientale al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare, tenendo conto delle opere di mitigazione già realizzate nel corso dell'attività dell'impianto."

**Esaminata** la documentazione presentata dal gestore, sulla base della quale non si ritiene necessaria l'effettuazione di interventi di mitigazione ambientale considerata la condizione di impianto pre-esistente all'entrata in vigore dei CLIR ed essendo la presenza di quest'ultimo, così come realizzato e modificato, compatibile con l'area da tutelare;

**Acquisiti** i certificati di collaudo dell'impianto:

- Certificato di collaudo del 24/06/2014, ing. Quaia Giancarlo;
- Certificato di collaudo finale tecnico- amministrativo del febbraio 2021, ing. Alberto Cividini;

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24/11/2010;

**Visto** il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, "Linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014";

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 29-bis, comma 1, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006 e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Vista** la Legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 "Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. "Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni";

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**Visto** il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli enti regionali", approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277/Pres., da ultimo modificato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2022, n. 014/Pres.;

**Visto** l'articolo 49, dell'Allegato 1, alla DGR 19 giugno 2020 n. 893, da ultimo modificata con la DGR 6 giugno 2022, n. 797, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative", laddove si individuano le competenze attribuite al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati;

**Vista** la comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 87, comma 2 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 rilasciata in data 28/12/2022, ed acquisita in data 10/01/2023;

**Acquisito** in atti il modello di dichiarazione dei requisiti soggettivi a firma del Legale rappresentante della società;

**Preso atto** dell'avvenuto versamento dell'imposta di bollo nella misura di legge, come risulta dalla ricevuta di data 27/12/2022;

**Ritenuto** per quanto sopra esposto di procedere col presente provvedimento di riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Recepito** le suesposte premesse, fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

## DECRETA

1. Le premesse del presente atto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

È rinnovata, per ulteriori 12 [dodici] anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società ECO SINERGIE S. cons. a R.L. – sede legale in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto n. 42, partita IVA 01458550934– per l'esercizio dell'installazione in Comune di San Vito al Tagliamento, Via Clauzetto n. 42.

I seguenti allegati:

- Allegato A, Scheda tecnica installazione;
- Allegato A – sub1, tabella dei pesi specifici;
- Allegato B, Limiti e prescrizioni;
- Allegato C, Piano di monitoraggio e controllo;
- Allegato D, Migliori tecniche disponibili;

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Ai fini dell'individuazione della categoria IPPC, delle attività autorizzate, dei quantitativi e delle caratteristiche dei rifiuti ammessi e di ogni altro elemento connotante l'installazione e le attività che in essa si svolgono, si rimanda all'*Allegato A – Scheda tecnica installazione* approvato dalla conferenza dei servizi e a quanto indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione, nella documentazione accompagnatoria della

stessa e nelle successive integrazioni [se non in contrasto o modificate dal presente atto].

## 2. AUTORIZZAZIONI SOSTITUIITE

In base all'articolo 208, comma 2 del D.lgs. 152/2006, la presente autorizzazione sostituisce l'autorizzazione unica di cui al medesimo articolo. Sono in queste ultima ricomprese ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi ovvero, ai sensi dell'art. 12-ter, comma 6, della L. 241/1990, degli Enti convocati che non abbiano partecipato alle riunioni, ivi incluso il permesso di costruire di cui al Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Essa costituisce, altresì, ove occorra, ai sensi dell'articolo 208, comma 6, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori previsti dal progetto.

La presente autorizzazione sostituisce inoltre, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 11 del D.lgs. 152/2006, i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione allo scarico [Capo II, Titolo IV, Parte terza, del D.lgs. 152/2006];
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera [articolo 269 del D.lgs. 152/2006];

per gli impianti e le attività per i quali l'Allegato B stabilisce limiti e prescrizioni.

## 3. LIMITI E PRESCRIZIONI

In aggiunta a quanto già stabilito dal presente atto, ai fini dell'esercizio dell'installazione, il Gestore si conforma a quanto stabilito:

- dall'Allegato B. Limiti e prescrizioni;
- dall'Allegato C. Piano di Monitoraggio e Controllo;
- dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, riportate nell'Allegato D.

## 4. MONITORAGGIO, VIGILANZA E CONTROLLI

Il Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, avvalendosi, laddove lo ritenga necessario, di ARPA FVG, accerta:

- il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli posti a carico della Società, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione previsti dall'autorizzazione, informando il Servizio competente con scrupolosa regolarità e, laddove richiesto, con la debita tempestività.

Nel rispetto dei parametri stabiliti dal Piano di monitoraggio e controllo, ARPA FVG, sentito il Gestore, definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

È fatto obbligo al Gestore di fornire l'assistenza necessaria allo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare gli è fatto obbligo di garantire l'accesso all'installazione del personale incaricato dei controlli. Si rammenta che il rifiuto di consentire l'accesso al personale incaricato dei controlli comporta l'insorgenza, a carico del Gestore, della responsabilità per l'illecito di cui all'articolo 340 del Codice penale.

Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale Ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle

prescrizioni e proponendo le misure correttive da adottare ai fini dell'eliminazione delle non conformità rilevate.

5. INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

La mancata osservanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione e dai suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, comporta l'adozione, nei confronti del Gestore, dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del D.lgs. 152/2006, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordicesimo del medesimo Decreto legislativo.

6. TARIFFE RELATIVE AI CONTROLLI

Ai sensi degli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il Gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza di pagamento.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al paragrafo precedente, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 10 del D.lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.M. 24 aprile 2008

In caso di chiusura definitiva dell'installazione, Il Gestore ne dà tempestiva comunicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 24 aprile 2008 al Dipartimento di ARPA di Pordenone, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

7. GARANZIE FINANZIARE

La validità dell'autorizzazione integrata ambientale è subordinata all'osservanza di quanto stabilito dal paragrafo 1.7 dell'Allegato B, relativamente alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi a essa successivi. È fatto obbligo al Gestore di comunicare tempestivamente alla Regione ogni aggiornamento delle informazioni relative alle modalità e ai termini di prestazione alle garanzie finanziarie.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Copia del presente decreto è trasmessa alla società ECO SINERGIE Soc. cons. a R.L., al Comune di San Vito al Tagliamento, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale", agli altri Enti coinvolti nel procedimento al Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica.

Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio Disciplina Gestione Rifiuti e Siti contaminati, in Gorizia, Via Roma n. 9, e sul sito internet istituzionale della Regione.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di riscontro giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione o di notifica del presente atto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
ing. Flavio Gabrielcig  
[Documento firmato digitalmente  
ai sensi del D.lgs. 82/2005]